

Bruxelles, 14 giugno 2018
(OR. en)

10058/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0088 (NLE)**

**JAI 631
FRONT 169
VISA 148
CADREFIN 97
ISL 34**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9228/17 + COR 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 - Adozione

1. L'8 maggio 2017 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma¹, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, unitamente al progetto di testo dell'accordo allegato a tale proposta², nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo³.

¹ Doc. 8934/17 JAI 400 FRONT 201 VISA 161 CADREFIN 55 ISL 23

² Doc. 8934/17 JAI 400 FRONT 201 VISA 161 CADREFIN 55 ISL 23 ADD 1

³ Doc. 9059/17 JAI 408 FRONT 207 VISA 165 CADREFIN 56 ISL 24

2. In vista della loro adozione da parte del Consiglio, il testo delle succitate decisioni e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti. Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 9227/17 JAI 430 FRONT 219 VISA 177 CADREFIN 57 ISL 25 + COR 1. Il testo messo a punto della decisione relativa alla conclusione figura nel doc. 9228/17 JAI 431 FRONT 220 VISA 178 CADREFIN 58 ISL 26 + COR 1. Il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 9253/17 JAI 453 FRONT 221 VISA 179 CADREFIN 59 ISL 27 + COR 1.
3. Il 12 giugno 2017 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo con l'Islanda. L'accordo è stato firmato il 2 marzo 2018 e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo a quello della sua firma⁴.
4. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
5. Il 12 giugno 2017 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo.
6. Il 13 giugno 2018 il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione alla conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri e dell'Islanda⁵.
7. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della decisione relativa alla firma, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.

⁴ Pubblicato nella GU L 72 del 15.3.2018, pagg. 3-11.

⁵ Cfr. P8_TA-PROV(2018)0251.

8. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio⁶; il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
9. La decisione relativa alla firma costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio⁷; l'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
10. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo dal 2014 al 2020, e a suggerire al Consiglio di:
 - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione che figura nel doc. 9228/17 JAI 431 FRONT 220 VISA 178 CADREFIN 58 ISL 26 + COR 1;
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d), del regolamento interno del Consiglio.

Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.

⁶ Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

⁷ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).